

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente
Divisione Acque
3003 Berna

Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio delle centrali idroelettriche
Aiuto all'esecuzione "Risanamento delle centrali idroelettriche - finanziamento"
Indagine conoscitiva

Gentili signore,
Egregi signori,

facciamo riferimento alla documentazione in oggetto, posta in consultazione il 19 novembre 2013 e ringraziamo per l'opportunità dataci di poterci esprimere in merito.

Le nuove basi legali in discussione sono volte a concretizzare la competenza delegata al DATEC sul disciplinamento delle modalità di calcolo dei costi computabili delle misure di esercizio decise quali risanamento degli impianti idroelettrici esistenti in seguito all'entrata in vigore dell'aggiornamento della LPAc e della LFSP (e relative ordinanze) per quanto attiene ai deflussi discontinui, al bilancio in materiale detritico e alla libera migrazione dei pesci.

L'ordinanza regola il calcolo dei costi computabili per

- misure edili¹, anche periodiche ricorrenti (costi di realizzazione della misura),
- mancati ricavi dovuti a misure d'esercizio degli impianti (ridotta produzione risp. spostamenti nel tempo della produzione idroelettrica).

In generale lo scrivente Consiglio deve purtroppo nuovamente constatare che non tutti i documenti, che dovrebbero essere di sostegno a tutti i Cantoni, sono stati allestiti anche in italiano. Inoltre si riscontrano alcune incongruenze ad esempio fra quanto indicato nel rapporto esplicativo ed i dispositivi dell'ordinanza.

Parimenti, il Consiglio di Stato ribadisce quanto già espresso nell'ambito di precedenti consultazioni in merito all'implementazione degli aggiornamenti legislativi citati in entrata, ovvero la necessità di coordinare il risanamento morfologico dei corsi d'acqua con il risanamento idrologico completo dell'ecosistema acquatico, tenuto conto quindi non solo dei deflussi discontinui ma pure dei deflussi residuali (art. 80 LPAc).

¹ riteniamo più corretto parlare di misure di genio civile

Il Cantone Ticino ha già rilevato l'assenza di una visione federale coordinata anche con il risanamento dei deflussi residuali. Constatato che questo tema è stato totalmente escluso anche nel documento in esame, tale visione globale risulta mancare sia per l'aspetto temporale (coordinamento tra l'adozione di misure ai sensi dell'art. 80 LPac risp. degli aggiornamenti LPac e LFSP seppure tutte rivolte al concetto globale della rinaturazione dei corsi d'acqua) oltre che per quello finanziario riferito alla valutazione globale dei costi.

Nella fattispecie, rammentiamo che la Confederazione ha rinunciato a concretizzare un aiuto all'esecuzione dell'art. 80 cpv. 2 LPac per il tramite della pubblicazione del documento "Subventions pour l'assainissement des débits résiduels" il cui progetto era stato posto in consultazione nel 2002.

I Cantoni vengono così lasciati soli nella valutazione dei costi per il risanamento idrologico dei deflussi minimi che può peraltro contribuire –e quindi sovrapporsi- fattivamente al risanamento dei deflussi discontinui dei quali si occupa direttamente la Confederazione con il documento in esame.

Vi informiamo che, nell'ambito della valutazione delle ripercussioni finanziarie delle proposte di risanamento dei deflussi residuali (art. 80 cpv. 2 LPac) già sottoposti, il Cantone Ticino – nonostante le considerazioni anche critiche espresse di seguito- sta ora approfondendo l'ipotesi di considerare la stessa metodologia alla base della proposta ordinanza del DATEC (o parte di essa) per quanto riguarda i relativi costi di esercizio (mancata produzione idroelettrica).

Aspetti puntuali e specifici

1. Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio di centrali idroelettriche

Articolo 2

L'articolo 2 cpv. 2 dell'Ordinanza prevede una durata dei costi computabili di 40 anni e il rapporto esplicativo espone i motivi che hanno condotto a questa soluzione. Benché questo si riveli un problema più teorico che concreto per il Ticino –dove la scadenza dell'ultima grande concessione in essere è fissata nel 2048 (quindi a meno di 40 anni)- non riteniamo corretto affermare che la durata di vita media delle misure edili sia di 40 anni. Infatti nel settore delle costruzioni di impianti idroelettrici la durata di vita media di dighe è di almeno 100 anni, per gli sbarramenti e opere di presa per le opere in calcestruzzo si calcola in ca. 90 anni e anche per la centrale (parte in calcestruzzo e muratura) si considerano 50 anni.

Articolo 3

Premesso che nel Rapporto esplicativo per l'art. 3 "Mancati ricavi dovuti a misure d'esercizio" viene data una definizione dettagliata del termine *produzione energetica continua* [Per «anni con produzione energetica continua» s'intendono gli anni in cui la disponibilità delle macchine è stata superiore all'80 per cento, non è stato svuotato alcun bacino e non si è verificato alcun evento di piena o periodo di siccità] mentre nell'ordinanza non è presente questa specifica, si ritiene comunque che questi criteri non siano semplicemente applicabili in quanto nel periodo quinquennale possono verificarsi sia piene sia svuotamenti dei bacini.

Alla lettera b viene inoltre indicato che il profilo di riferimento sarà calcolato sulla base di un modello che considera un profilo annuo della produzione energetica ogni 15 minuti della centrale idroelettrica. Dal punto di vista pratico sorgono spontanee alcune domande: chi elabora il profilo annuo della produzione energetica ogni 15 minuti? chi ne controlla l'esattezza? e soprattutto: i costi derivanti da queste attività rientrano nei costi computabili che verranno finanziati?

Secondo la lettera c viene definito che i *costi computabili sono calcolati annualmente in base alla differenza tra le produzioni energetiche ogni 15 minuti di cui alle lettere a e b e ai prezzi dell'elettricità negoziati sul mercato spot svizzero (Swissix) nel corrispondente periodo dell'anno dell'indennizzo*, tuttavia non viene data nessuna spiegazione su come eseguire questo calcolo per i differenti tipi di centrale (ad accumulo, ad acqua fluente o di pompaggio). Inoltre, se in un determinato anno risultasse una differenza negativa cosa significherebbe ciò? Da notare che anche con differenze negative dei costi computabili rimangono comunque gli altri costi degli impianti così come la minor produzione di energia.

Inoltre la determinazione dell'indennizzo tiene conto soltanto del mercato spot Swissix dimenticandosi completamente della possibilità di valorizzare l'energia offrendo servizi di regolazione. Oltre a ciò va aggiunto il fatto che non è previsto un adeguamento/correzione dell'indennità in funzione della maggior/minor produzione annuale.

Per tenere conto di tutto questo sarebbe opportuno introdurre nella formula di calcolo dei fattori che tengono conto di quanto sopra.

Articolo 4

Per quanto concerne i *mancati ricavi dovuti a misure edili* le disposizioni previste all'art. 4 dell'ordinanza utilizzano un periodo di riferimento di 10 anni rispetto ai 5 anni utilizzati per il calcolo dei mancati ricavi dovuti a misure d'esercizio previsto all'art. 3. Questa differenziazione, a nostro avviso non ha senso ed inoltre un periodo di 5 anni è più flessibile per rappresentare realmente la situazione. Inoltre come per il punto precedente il prezzo annuo, ponderato in funzione delle quantità, risultante dai prezzi dell'elettricità negoziati giornalmente sul mercato spot svizzero (Swissix) ha un valore differente per le diverse tipologie di impianti idroelettrici.

Secondo questo articolo per i risanamenti con misure edili non vengono considerati i costi di manutenzione ordinari/straordinari che queste opere generano annualmente e che quindi risulterebbero al 100% a carico del concessionario. Si ritiene pure errato considerare unicamente la minor produzione di elettricità per il versamento degli indennizzi, infatti in determinati casi potrebbe risultare anche uno spostamento della produzione stessa a seguito del risanamento. Per impianti in catena, quelli situati a valle di un possibile bacino di demodulazione potrebbero essere infatti toccati da uno spostamento della produzione. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla determinazione del profilo di riferimento valgono le considerazioni espresse per l'art. 3.

Infine da notare che al capitolo 3 del rapporto esplicativo "Ripercussioni" viene semplicemente indicato che "il progetto non avrà alcuna ripercussione supplementare e, pertanto, per la Confederazione non vi sarà alcun onere supplementare né a livello finanziario né a livello di effettivi." A nostra avviso un certo aumento di onere a carico della Confederazione vi sarà comunque. Questo non nella fase di richiesta, nella quale gli uffici federali sono già partecipi nell'elaborazione e nella verifica della documentazione, ma soprattutto nella fase di consulenza e di supporto ai Cantoni. Invece viene completamente dimenticato il carico di lavoro supplementare per i Cantoni per la valutazione della documentazione presentata dalle aziende idroelettriche legittimate a richiedere i contributi.

2. Modulo d'aiuto all'esecuzione "Risanamento delle centrali idroelettriche- finanziamento

Riassunto

Le nuove disposizioni della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque concernenti le rinaturazioni, entrate in vigore nel 2011 mirano a ridurre gli effetti negativi dello sfruttamento idroelettrico sui corsi d'acqua. Per facilitare la pianificazione e la progettazione dei lavori l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha elaborato, in collaborazione con varie cerchie interessate (Ufficio federale dell'energia, Cantoni, rappresentanti delle centrali elettriche e associazioni ambientaliste), il modulo d'aiuto all'esecuzione «rinaturazione delle acque» relativo al finanziamento delle misure di risanamento nei settori della migrazione dei pesci, dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale solido di fondo che approfondisce anche la tematica del calcolo dei costi computabili per le misure d'esercizio.

Nella prima parte del documento è definito il principio di finanziamento per ogni singolo settore d'intervento. In generale per gli impianti esistenti gli interventi saranno finanziati totalmente, mentre per gli impianti dove sono previsti dei potenziamenti gli interventi saranno totalmente o parzialmente a carico del concessionario.

La seconda parte del documento invece è destinata alla spiegazione del metodo di calcolo per i rimborsi dei costi computabili alle misure d'esercizio. Per costi d'esercizio computabili s'intendono da un lato i costi delle misure periodiche e dall'altro i mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione di elettricità o a una minor produzione in seguito all'attuazione delle misure di risanamento. L'ammontare dell'indennizzo è calcolato e versato annualmente retroattivamente ed è riconosciuto fino a scadenza della concessione.

L'attuazione delle misure di risanamento previste nell'ordinanza prevede l'erogazione di 2 tipi diversi di rimborsi, quelli dovuti ad interventi edili puntuali-definitivi e quelli dovuti ad una differente gestione dell'impianto rispetto a quanto fatto fino ad oggi.

Per gli interventi strutturali il sistema di sovvenzionamento è chiaro e di facile applicazione. Più problematico e complesso invece il calcolo dei mancati ricavi computabili: in questo caso infatti non ci sono metodi semplici che dimostrano la differenza tra la produzione con e senza la misura di risanamento. La differenza può essere determinata unicamente mediante modelli matematici di comparazione che devono inoltre tener conto della variazione dei prezzi dell'energia sull'arco del giorno e dell'anno.

Osservazioni

Il CdS auspica pure che la Confederazione confermi espressamente che i costi indennizzati ai sensi dell'art. 62c LPAC citato comprendono anche i costi di pianificazione riferiti alle procedure pianificatorie necessarie ai sensi della LPT (adattamento dei necessari strumenti pianificatori a livello cantonale risp. comunale).

Nel capitolo 2.1 *Bestehende Anlagen*, sulla base dell'art. 8 cpv. 5 della Legge federale sulla pesca, viene data un'interpretazione di quali siano gli impianti ingranditi o ripristinati che sono considerati come nuovi. Tuttavia a nostro modo di vedere questa è un'interpretazione (Auslegung) dell'UFAM e non è una definizione con una base giuridica. Tutta questa parte non dovrebbe essere contenuta nel rapporto e sostituita con una valutazione giuridica completa.

Nel capitolo 2.3 *Notwendigkeit und Eignung der Massnahmen* viene indicata la necessità di procedere con una ponderazione degli interessi globale, quindi tenendo anche conto delle tematiche relative alla protezione dalle piene, alla politica energetica per l'approvvigionamento e la riduzione dei consumi, ecc., tuttavia non viene indicata una modalità concreta per mettere in pratica ciò. Si chiede pertanto di presentare un'analisi costi-benefici che tenga conto globalmente di tutti gli interessi in gioco: ecologici, economici, territoriali e sociali.

Nel merito dei capitoli 3.22 e 3.3.2 *Bemessung der Vergütung* si rimanda alle osservazioni concernenti l'Ordinanza di cui sopra.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio illustrata nel capitolo 5.1 così come per i criteri di non riuscita del capitolo 5.3 si osserva che manca una descrizione più dettagliata e concreta da applicare.

Infine per quanto concerne la procedura descritta nel capitolo 7.1 si segnala la mancanza di uno scalino preliminare inerente la decisione di finanziamento per gli interventi previsti che garantirebbe una certa sicurezza all'azienda interessata confrontata con costi di progettazione e di esecuzione. Questo permetterebbe di definire la sostenibilità economica delle misure di risanamento previste.

Vi ringraziamo di tenere in considerazione le nostre osservazioni e cogliamo l'occasione per porgere i nostri saluti più cordiali.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Inviare la risposta anche per e-mail all'indirizzo irene.schmidli@bafu.admin.ch

- Copia:**
- Divisione dell'ambiente
 - Ufficio dell'energia DFE
 - Ufficio dei corsi d'acqua
 - Deputazione ticinese alla Camere federali
 - pubblicazione in Internet